



Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale
Sezione Quinta

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013” concernente “Disposizioni per assicurare agli organi giurisdizionali e consultivi la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”;

VISTE le disposizioni del c.p.a. che fissano i criteri di priorità nella fissazione delle cause, per la parte di rilievo avuto riguardo alle materie di competenza della V Sezione e, segnatamente, gli articoli: 8 disp. att. c.p.a.; 16 comma 2 c.p.a.; 71 comma 2, 71-bis, 72, 72-bis c.p.a.; 87 commi 2 e 3 c.p.a.; 120 comma 6 c.p.a.; 12-bis d.l. n. 68/2022.

RITENUTO, al fine di assicurare l’equilibrata ripartizione per qualità e quantità del carico di lavoro, di dover dare attuazione per l’anno 2023 alle indicazioni contenute nella succitata delibera del 18 gennaio 2013;

DECRETA

1. La fissazione dei fascicoli di causa avverrà, di norma, in base al criterio cronologico ai sensi dell’art. 8 comma 1, disp. att. c.p.a.

2. Si derogherà al criterio cronologico nel rispetto delle altre priorità stabilite dal c.p.a., seguendo il seguente ordine:

(a) regolamenti di competenza ai sensi dell’art. 16 comma 2 c.p.a.;

(b) appelli suscettibili di immediata definizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.

(c) contenzioso in materia di PNRR in caso di ordinanza cautelare accolta (art. 12-bis d.l. n. 68/2022);

(d) appelli soggetti al rito di cui all’art. 119 c.p.a. e al rito di cui all’art. 120 comma 6 c.p.a.;

(e) ricorsi e appelli soggetti ad altri riti abbreviati nelle materie di competenza della Sezione, ai sensi degli articoli 87, commi 2 e 3 c.p.a. in combinato disposto con gli articoli 85 c.p.a. (appelli su ordinanze in materia di estinzione del processo e opposizioni a decreti di estinzione del processo pronunciati dalla V Sezione), 105 comma 2 c.p.a. (appelli su decisioni del Tar che hanno declinato la giurisdizione o la competenza), 114 c.p.a. (giudizi di ottemperanza in appello o in unico grado), 116 c.p.a. (rito in materia di accesso ai documenti amministrativi), 117 c.p.a. (rito in materia di silenzio);



Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale
Sezione Quinta

(f) appelli su sentenza in cui è stata accolta la domanda cautelare (55 comma 11 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 98 c.p.a.);

(g) appelli connessi con altri già calendarizzati o da calendarizzare secondo le priorità di cui sopra (art. 8 comma 2 disp. att. c.p.a.);

(h) appelli su un'unica questione ai sensi dell'art. 72 c.p.a.;

(i) appelli con istanze di prelievo di cui all'art. 71-bis c.p.a.;

(l) appelli con istanze di prelievo ai sensi dell'art. 71 comma 2 c.p.a.;

(m) altre ragioni di urgenza (art. 8 comma 2 disp. att. c.p.a.) non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, che saranno valutate di volta in volta in considerazione della importanza e valore della causa.

3. A ciascuna udienza sono assegnati al magistrato un numero di affari, diversi da quelli cautelari, non inferiore a 4 e non superiore a 6, anche tenuto conto della modifica dell'art. 3 della delibera del 18 gennaio 2013 concernente il limite massimo del carico assegnato al singolo magistrato, come approvata dal CPGA nella seduta del 10 settembre 2021. Si derogherà a tali numeri in aumento o in diminuzione in caso di:

(a) identità delle questioni da affrontare tra affari fissati alla medesima udienza;

(b) ritorno entro un lasso di tempo ragionevole del medesimo affare da udienza di merito in cui è stata disposta istruttoria o adottato altro provvedimento ordinatorio o disposto rinvio, da parte del medesimo relatore;

(c) al fine di riequilibrare il carico a seguito di partecipazione ad Adunanze Plenarie, ad Adunanze Generali o Commissioni speciali, per la partecipazione ad udienze straordinarie (diverse da quelle di smaltimento dell'arretrato), nonché per eccesso o diminuzione del carico relativo a udienze precedenti;

(d) svolgimento di incarichi istituzionali o prima nomina del magistrato nei casi e nei limiti previsti dall'art. 5 della delibera del CPGA 18 gennaio 2013;

(e) assegnazione di fascicoli di causa di oggettiva e particolare complessità e novità.

4. Considerato che la forte incidenza di ricorsi in tema di appalti e di rito ex art. 119 c.p.a sui carichi di udienze della Sezione, determina un numero notevole di fascicoli in forma di ritorni da udienze cautelari o da rimessioni a CgiustUE o Plenaria o Corte costituzionale,



Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale
Sezione Quinta

non rendendo per lo più materialmente possibile procedere con il sistema del sorteggio, si applicherà il seguente metodo di assegnazione oggettiva e casuale degli affari, sia per le udienze di merito che per le udienze cautelari:

(a) vengono riassegnati al medesimo relatore i c.d. ritorni cioè gli appelli dei quali abbia già preso cognizione in sede cautelare o in sede di merito (esemplificando: con ordinanza istruttoria, di rinvio alla Plenaria, alla C. giust. UE, alla Corte costituzionale, ordinanza di interruzione del processo; ordinanza di sospensione del processo; rinvio) ovvero in altra fase come nel caso del giudizio d'ottemperanza, o in sede di appello cautelare su ordinanza;

(b) vengono assegnati al medesimo relatore affari connessi con quelli sub (a);

(c) per rispettare l'equa ripartizione quali/quantitativa, viene individuato il numero totale dei rimanenti appelli distinguendoli in: appalti, altri riti speciali previsti dalla legge e riti ordinari;

(d) si procede quindi all'assegnazione in modo tale che ogni magistrato abbia complessivamente, di norma, fino ad un massimo di tre cause su appalti ed almeno altri due appelli nelle materie soggette ad altri riti abbreviati o al rito ordinario; tale assegnazione avverrà secondo un sistema automatico, ordinando le cause cronologicamente in base al loro numero di registro generale, e assegnandole ai magistrati secondo l'ordine di anzianità di ruolo (scontando opportunamente eventuali differenze di partenza nel numero delle cause già assegnate secondo i criteri sub (a) e (b), eventuali connessioni di cause, e eventuali ragioni di astensione o incompatibilità dei magistrati).

5. Le assegnazioni degli affari ad udienza sono disposte dal Presidente titolare, fatti salvi i rinvii da udienza cautelare a udienza di merito, che sono disposti dal Presidente dell'udienza, assicurando, ove possibile, il rinvio ad udienza cui sono assegnati il medesimo presidente e il medesimo relatore, e, in subordine, ad udienza cui è assegnato il medesimo relatore, e, in ulteriore subordine, ad udienza con il medesimo presidente, tenendo conto del carico già assegnato a ciascuna udienza.

6. Le assegnazioni degli affari ai relatori sono disposte dal Presidente dell'udienza. Il Presidente titolare e gli altri Presidenti della Sezione V si atterranno, relativamente alle udienze dai medesimi presiedute, ai criteri suindicati.

Il presente decreto è trasmesso a cura della Segreteria ai presidenti e ai magistrati in servizio presso la Sezione Quinta.

Rosanna De Nictolis